

N. R.G. 37863/2020



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
**QUARTA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Rosa  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **37863/2020** promossa da:

**CONTINENTAL FLANGES & FITTINGS ITALIA S.P.A.** (C.F. 00684870132), con il patrocinio dell'avv. DE LUCA ALESSANDRO e dell'abg. NERI RICCARDO (NRERCR82S11E958M) PIAZZA SAN PIETRO IN VINCOLI, 10 00184 ROMA, elettivamente domiciliata in PIAZZA S. PIETRO IN VINCOLI, 10 00184 ROMA presso il difensore avv. DE LUCA ALESSANDRO

OPPONENTE

contro

**LAMBA BROS PVT LTD**, con sede in New Delhi (India), con il patrocinio dell'avv. MOSCHENI MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA CARLO PORTA, 9 23900 LECCO presso il difensore avv. MOSCHENI MASSIMO

OPPOSTA

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 21/12/2021.



**In FATTO e in DIRITTO**

Con atto di citazione del 7 ottobre 2020 Continental Flanges & Fittings Italia SpA - con sede in Milano - proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 10765 del 24 luglio 2020 emesso dal Tribunale di Milano - per euro 12 mila oltre accessori di legge - su ricorso di Lamba Bros PVT Ltd, corrente in New Delhi (India). L'opponente, premessi alcuni cenni al rapporto contrattuale intercorso *inter partes* (attinente ad una pressa industriale usata acquistata da Lamba per euro 120 mila), rilevava l'infondatezza della pretesa monitoriamente azionata da controparte, fondata su di una errata interpretazione del punto 6 del contratto, chiedendo in via riconvenzionale il pagamento del saldo del corrispettivo (euro 96 mila) a fronte dell'acconto già percepito (e per la cui restituzione - in ragione della metà - Lamba aveva richiesto ed ottenuto l'ingiunzione opposta); l'opponente - tuttavia - preliminarmente eccepiva la competenza della Camera Arbitrale Internazionale di Milano a conoscere della vertenza sulla base della previsione del punto 8.2 del contratto, con la conseguente dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo e rimessione della controversia "al giudizio del Collegio di arbitri suindicato".

Si costituiva in giudizio la convenuta, prendendo atto della presenza della clausola arbitrale in contratto e richiamando giurisprudenza in ordine all'ammissibilità della procedura monitoria in presenza di patto compromissorio, la cui operatività doveva comunque estendersi alla domanda riconvenzionale dell'opposta; nel merito ribadiva che la clausola 6.2 del contratto - collegata al mancato pagamento del saldo da parte dell'acquirente e che prevedeva il diritto di questi alla restituzione della metà dell'acconto corrisposto - non contemplava alcuna limitazione applicativa a favore del solo venditore. All'udienza dell'11 marzo 2021 (ed a quella successiva del 4 maggio 2021, fissata per rendere possibile una eventuale intesa transattiva) le parti si riportavano alle rispettive difese ed il processo perveniva a conclusioni all'udienza del 21 dicembre 2021; espletato l'incombente, la causa è stata trattenuta in decisione alla scadenza dei termini fissati per il deposito delle difese conclusionali (14/3/2022).





La controversia iniziata con la opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da parte della società indiana Lamba Bros PVT – attinente alla restituzione della metà dell’acconto versato a Continental F&F Italia per l’acquisto di una pressa usata (il contratto 18/3/2019 è prodotto da ambedue le parti), acquisto ritenuto dalla Lamba non più possibile per difficoltà insorte nello smontaggio del macchinario – è attribuita per contratto alla competenza arbitrale ai sensi del punto 8 del testo che, prevista una preliminare fase di trattativa tra le parti quanto alle controversie che possono sorgere in connessione al contratto, contempla al successivo comma la regolazione delle vertenze nell’ambito della Corte (in realtà Camera) Arbitrale Internazionale di Milano. La validità e operatività della clausola non è contestata da Lamba, che – da un lato – ne rileva l’applicabilità anche alla domanda riconvenzionale proposta da Continental in sede di opposizione e – dall’altro lato – ne segnala il portato non ostativo della competenza dell’AGO ad emettere provvedimenti ingiuntivi, fermi restando la possibilità e l’onere del soggetto ingiunto di proporre opposizione e formulare l’eccezione di incompetenza (o improponibilità) in tale sede <sup>1</sup>.

Il tema che concretamente si pone in causa è quello del regime delle spese di lite.

I parametri per tale disciplina nel caso che qui occupa possono far riferimento ad un criterio formale, costituito dalla concreta soccombenza in causa ovvero ad uno sostanziale che – superato il primo – guardi alla soccombenza c.d. virtuale nel presupposto di una assenza di elementi per determinare la soccombenza processuale effettiva.

Approfondendo tali cenni, può osservarsi che sul piano formale appare agevole desumere dalla dichiarazione di nullità o dalla revoca del decreto ingiuntivo conseguenti alla “competenza” arbitrale sulla controversia la condanna dell’opposta (ingiungente) alle spese del presente giudizio; sotto il

---

<sup>1</sup> La difesa opposta nella comparsa costitutiva fa riferimento a numerosa giurisprudenza di legittimità, non sempre – tuttavia – perfettamente calzante rispetto alla fattispecie di causa; si segnalano, quanto ai principi assunti dalla difesa Lamba, le Cass. 8166/99, 5265/2011 e – da ultimo – Cass. 25939/2021.



secondo aspetto - invece - muovendo dalla affermata legittimità dell'iniziativa monitoria in presenza di clausola arbitrale (confr. giurisprudenza richiamata da Lamba, di cui alla nota 1) si potrebbe desumere l'assenza dei presupposti della soccombenza nel giudizio di opposizione (fermo restando il definitivo onere delle spese del monitorio a carico dell'opposta) e – dunque – la compensazione degli oneri di lite per gravi e specifiche ragioni ovvero la loro regolazione secondo il criterio della soccombenza c.d. virtuale (usato in giurisprudenza per l'ipotesi della cessazione della materia del contendere).

Ritiene il decidente che l'affermata competenza del giudice ordinario ad assumere provvedimenti monitori in presenza di una clausola compromissoria contrattuale (s.l. ove gli stessi non siano preclusi dal tenore del patto) non possa implicare un regime derogatorio dei principi affermati dagli artt. 91 e 92 cpc, sicché il ricorso al procedimento monitorio avviene a rischio e pericolo dell'ingiungente, nel senso che ove l'ingiunto proponga opposizione e faccia rilevare la presenza del patto di compromesso (materia di eccezione della parte: art. 819 ter cpc), la revoca (e non nullità) del decreto implica - salva la presenza di altre gravi ragioni di compensazione<sup>2</sup> - la condanna dell'opposto alle spese del giudizio. Nel caso che qui occupa si deve dare atto che le spese sono state contenute al minimo dalla difesa opponente, la quale ha richiesto la fissazione della precisazione delle conclusioni una volta verificata l'assenza di accordo tra le parti e non ha neppure depositato la comparsa conclusionale; rimangono dunque esclusi i compensi per la fase istruttoria e per quella decisionale, mentre con riguardo alle anticipazioni possono addebitarsi all'opposta solo euro 118,50 (C.U. parametrato all'importo ingiunzione) +27 (marca) = 145,50.

Il presente provvedimento ha forma di sentenza, non solo in relazione alla previsione testuale dell'art. 819 ter cpc (che è destinata a prevalere sulla previsione generale di cui all'art. 44 cpc, del resto dichiarato in linea generale inapplicabile dal 2° comma di tale disposizione sull'arbitrato) ma altresì

---

<sup>2</sup> che – vale qui notare – non potrebbero essere costituite dalla rilevanza dell'onere economico del procedimento arbitrale, segnalato dalla difesa Lamba nel verbale dell'udienza 11 marzo 2021, questione che avrebbe dovuto essere deliberata dall'acquirente al momento della sottoscrizione del contratto.



con riguardo al contenuto della pronuncia, che è costituita da una statuizione definitiva di revoca del decreto opposto.

P.Q.M.

in accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 10765 del 24 luglio 2020 emesso dal Tribunale di Milano su ricorso di Lamba Bros PVT Ltd, proposta con atto di citazione del 7 ottobre 2020 da Continental Flanges & Fittings Italia SpA, revoca l'impugnato decreto e condanna l'opposta a rifondere a controparte le spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 145,50 quanto alle anticipazioni (subordinatamente alla prova del pagamento all'Erario da parte dell'opponente, allo stato assente in atti) ed in euro 1.615,00 quanto ai compensi, oltre 15% generali, CPA di legge, quelle della presente e le successive occorrente.

Milano, 15 marzo 2022

Il Giudice

dott. Stefano Rosa

